Proposta N° 500/ Prot. **Data 23/12/2016**		**Immediata esecuzione** **X SI** **NO**

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 440 **del Reg.** **Data** 23/12/2016	**OGGETTO :**	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITÀ DI MINORI IN CONVITTO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SITA IN VIA DEI NEBRODI DI PALERMO GESTITA DALLA COOP. SOC. "PANTA REI" DI PALERMO PER LA DURATA DI MESI 4 (QUATTRO)
Parte riservata alla Ragioneria **Bilancio _____** ATTO n._____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap._____		

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore13,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1)	**Sindaco**	Surdi Domenico	X	
2)	**Vice Sindaco**	Scurto Roberto		X
3)	**Assessore**	Russo Roberto	X	
4)	**Assessore**	Butera Fabio	X	
5)	**Assessore**	Di Giovanni Lorella		X
6)	**Assessore**	Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "*Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio sita in Via Dei nebrodi di Palermo gestita dalla Coop. Soc. "Panta Rei" di Palermo per il periodo dal 22/12/2016 al 31/12/2017 attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrano in analoghe situazioni.*

Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

Atteso che nella seduta del 20/04/2001 il Consiglio Comunale ha approvato gli schemi di convenzione tipo per gestione case di riposo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili, case di accoglienza per gestanti ragazze madri e donne in difficoltà in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 4/06/96;

Esaminato il Decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo del 11/11/2016 prot. n. 151/15 ADS Spa. CRON: 8795 pervenuto a questo Ente in data 14/12/2016 con prot. 59795 con il quale dispone il trasferimento del minore C.E.S. dalla comunità "La Coperta di Linus" di Alcamo presso altra comunità da individuare a cura del Servizio Sociale;

Considerato che l'Ufficio Servizio Sociale di Alcamo ha individuato quale struttura più idonea alle necessità del minore la Comunità Alloggio sita in Palermo via dei Nebrodi n.65 gestita dalla Coop. Sociale "Panta Rei " di Palermo;

Considerato che la Coop.Sociale "Panta Rei" di Palermo è iscritta regolarmente al n. 4136 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori presso la Comunità alloggio sita in Palermo via dei Nebrodi n. 65 e per una ricettività di n. 10 unità;

Ritenuto necessario, dunque, approvare la Convenzione con la Comunità Alloggio sita in Palermo via dei Nebrodi n.65 gestita dalla Coop. Sociale "Panta Rei " di Palermo per il servizio di ospitalità di minori in convitto;

Visti gli schemi di convenzione redatti dal 3° Settore Servizi al Cittadino, in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 04/06/1996;

Vista la Delibera di C.C. n.° 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 2016/2018;

Atteso che con Delibera di G.M. n.° 400 del 06/12/2016 è stato approvato il PEG 2016/2018;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti:

1) Di approvare l'allegato schema di Convenzione con l'Ente in premessa riportato per il servizio di ospitalità di minori in convitto per il periodo dal 22/12/2016 al 31/12/2017;
2) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti;

3) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile nella Determinazione che impegnerà la spesa e riscontrata dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;

Firma del Responsabile del Procedimento — Firma del dirigente

F.to Dott.ssa Vita Alba Milazzo — F.to Dr. Francesco Maniscalchi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi;
Vista la delibera dell'Anac n. 32 del 20.1.2016;
Vista la successiva deliberazione dell'Anac n. 966 del 14.9.2016;
Preso atto che il sistema dei servizi sociali trova la propria regolamentazione in Sicilia nella l.r. 22/1986 e s.m.i.;
Sentito il segretario comunale che ha illustrato il regime di erogazione dei servizi socio-assistenziali, e il disfavore del sistema per le proroghe contrattuali;
Viste le disposizioni organizzative emanate dal Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (cfr., tra le altre, circolare n. 4/2014 e 6/2015), da cui si evince che il sistema di erogazione dei servizi sociali da parte dei comuni si svolge attraverso il doppio binario dell'iscrizione all'albo regionale e dell'accreditamento in ambito comunale;
Ritenuto, pertanto, anche funzione del sostanziale rispetto dei principi generali del diritto europeo dei contratti pubblici, effettuare una verifica straordinaria dei bisogni e dei servizi di cui il Comune ha necessità in funzione della domanda, avviando una procedura pubblica per l'accreditamento in ambito comunale, attraverso un sistema di acquisto posti che garantisca parità di condizioni, assicurando la verifica in capo alle istituzioni sociali e ai loro legali rappresentanti e/o titolari di poteri gestionali della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, e del rispetto da parte delle strutture degli standard quali-quantitativi fissati con decreti regionali (l'attività di vigilanza su tali requisiti appartiene al Comune: cfr. nota del Dipartimento regionale della famiglia prot. 8449 del 16.3.2015), nelle more di implementazione di u sistema di qualità delle prestazioni che miri a coniugare efficienza della spesa pubblica e tutela della dignità delle persone ospiti;
Ad unanimità di voti espressi palesemente;

DELIBERA

Di autorizzare la proroga richiesta per mesi quattro, fino al 30.4.2017, dando mandato all'ufficio di dare attuazione alla superiore direttiva.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: "*Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio sita in Via Dei Nebrodi di Palermo gestita dalla Coop. Soc. "Panta Rei" di Palermo per il periodo dal 22/12/2016 al 31/12/2017"*

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del 3° Settore SERVIZI AL CITTADINO:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 22/12/2016

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Visto: L'assessore al ramo

Oggetto:Proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente per oggetto: " *Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso La comunità alloggio sita in via dei Nebrodi di Palermo gestita dalla Coop. Soc. Panta Rei di Palermo per il periodo dal 22/12/2016 al 31/12/2017.*

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari,

Vista la L.R. dell'11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del D.Lgs.267/2000 esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, nella considerazione che la Convenzione non obbliga il Comune a dare copertura finanziaria per l'intero anno 2017.

A tal fine, in attesa di definire il Bilancio di Previsione 2017/2019, considerato che le previsioni 2017 dei Servizi Sociali sono ridotte di circa € 436.000,00 rispetto all'anno 2016, è opportuno che l'impegno di spesa venga intanto effettuato per mesi TRE.

Alcamo, 23/12/2016

Il Responsabile del Settore Servizi Economico – Finanziari
Dott.Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 3956

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno27/12/2016 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Artale Alessandra

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 27/12/2016

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2016

- ☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, lì 23/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

==========

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li27/12/2016

F.to Santino Lucchese

C O M U N E D I A L C A M O

CONVENZIONE
RELATIVA AD ATTIVITA' EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI MINORI
PERIODO 22/12/2016-31/12/2017

L'anno addì del mese di

TRA

l'Amministrazione Comunale di Alcamo Codice Fiscale n. 80002630814, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale" per la quale interviene il Dott. Francesco Maniscalchi Dirigente del 3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n° del , esecutiva;

E

La Cooperativa Sociale "**Panta Rei**" con sede in Palermo (PA) con sede in via dei Nebrodi , 65 d'ora in avanti nel presente atto designata con il termine di "Ente contraente" rappresentata dalla sig./sig.ra _____ nella qualità di Legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Panta Rei" di Palermo (PA), iscritta all'Albo Regionale degli Enti Assistenziali pubblici e privati ex art.26, legge regionale n.22/86, al n. 4136, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale degli enti locali decreto n° 809 del 09/04/2015 per svolgere attività assistenziale in favore di minori in regime di convitto nella struttura Comunità alloggio ubicata in Palermo in Via dei Nebrodi n. 65, con capacità ricettiva di 10 minori convittori.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità Alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n° ___ minori su n° 10 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile e su disposizioni delle Assistenti Sociali di questo Comune.

Art. 2

La Comunità Alloggio ha una capacità ricettiva di n° 10 posti.
Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla Comunità. In linea eccezionale e per accertata-obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella Comunità, previo nulla osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della Comunità e dell'ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del minore.

Art. 3

La Comunità Alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, é dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni Comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n° 1 operatore sociale responsabile;
- n° 4 educatori professionali;
- n° 1 Ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n° 1 psicologo o neuropsichiatra, n° 1 assistente sociale e n° 1 infermiere professionale.
Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.
L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.
L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.
L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato fra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.
A tal fine si cureranno in particolare:
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consi8gli di quartiere, associazioni, etc.).

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:
1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di € 1,58 per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.
L'ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'Asl competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.
L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.
L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.
Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.
E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

a) un compenso fisso mensile di € 1.579,25 più IVA per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi con cadenza bimestrale;

b) una retta giornaliera di mantenimento di € 27,15 più IVA (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente art. 8 per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente con cadenza bimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale degli Enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

a) cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;

b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo assistenziali del servizio medesimo;

c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 15

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 01/01/2017 al 31/12/2017 salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Riferire semestralmente all'Ufficio di Servizi Sociali sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale.

Relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 19

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'Ente locale. Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Trapani.

Art. 20

La copertura finanziaria per l'anno 2017 resta subordinata all'assegnazione dei fondi da parte della Regione Siciliana ed all'approvazione del programma di utilizzo dei suddetti fondi da parte del Consiglio Comunale.
La mancata assegnazione dei fondi sopra descritti da parte della Regione Siciliana o la mancata destinazione dei fondi in questione da parte del Consiglio Comunale, comporterà l'anticipata conclusione della convenzione, senza nulla pretendere da parte dell'Ente convenzionato per presunti danni a qualsiasi titolo vantati, derivanti dalla conclusione anticipata della convenzione stessa.

Art. 21

La P.A. per esigenze di bilancio previa delibera di Giunta Comunale ha facoltà di ridurre il numero degli utenti della presente convenzione.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Art. 22

Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. IL/La _____ nella qualità di Legale rappresentante, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’Ente contraente L’Ente locale